

# **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14**

---

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 10/D** (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 21 novembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Ferdinando Fanfani, Dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti; Avv. Gabriele Amodio, Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Stanislao Chimenti, Avv. Massimo Garzilli, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Francesca Rinaldi Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1) RECLAMO N. 006 DELLA SOCIETÀ ASD LIBERTAS AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALCIATORE FAVIA DANILO (08.02.1994 MATR. F.I.G.C. 4398158) (C.R. PUGLIA).**

Ordinanza.

- 2) RECLAMO N. 012 DELLA SOCIETÀ ASD LIBERTAS AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALCIATORE MARTINELLI GIACINTO (06.02.1995 MATR. F.I.G.C. 4481829) (C.R. PUGLIA).**

Ordinanza.

- 3) RECLAMO N. 016 DELLA SOCIETÀ ASD LIBERTAS AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALCIATORE AVANTAGGIATI JACOPO (15.09.1995 MATR. F.I.G.C. 4822960) (C.R. PUGLIA).**

Ordinanza.

- 4) RECLAMO N. 026 DEL SIG. VENDITTI MARIO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE VENDITTI VINCENZO (23.06.1997 MATR. FIGC 5062306) IN FAVORE DELLA SOCIETA' CELANO FC MARSICA SRL (DIPARTIMENTO INTERREGIONALE LND).**

Ordinanza.

- 5) RECLAMO N. 028 DELLA SIG.RA MELIS SIMONETTA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PIANO FABIO (20.12.1997 MATR. FIGC 5103137) IN FAVORE DELLA SOCIETA' GSD VIGOR CAPOTERRA.**

La Commissione Tesseramenti dichiara cessata la materia del contendere.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 6) RECLAMO N. 029 DELLA SOCIETA' ASD GALLIPOLI FOOTBALL 1909 TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITA' DELLO SVINCOLO EX ART. 109 NOIF DEL CALCIATORE PICCI IMERIO ANDREA (C.R. PUGLIA).**

La Commissione Tesseramenti dichiara il reclamo inammissibile.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 7) RECLAMO N. 031 DELLA SIG.RA ROSSI MAURA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MINELLI GIACOMO (28.06.1996 MATR. FIGC 4268675) IN FAVORE DELLA SOCIETA' ASD SAN SISTO (C.R. UMBRIA).**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.  
Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 8) RECLAMO N. 032 DEL SIG. LISI ALESSANDRO (11.03.1994 MATR. FIGC 4127432) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' ASD FLAMINIA CIVITACASTELLANA (DIPARTIMENTO INTERREGIONALE).**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e dichiara nullo il tesseramento del calciatore Lisi Alessandro in favore della società ASD Flaminia Civitacastellana.  
Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.  
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 9) RECLAMO N. 033 DEL SIG. FOTEA SIMONE (09.09.1995 MATR. FIGC 4607098) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO (TRASFERIMENTO DEFINITIVO) IN FAVORE DELLA SOCIETA' ACD BORGIO RAPALLO 98 (C.R. LIGURIA).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 10) RECLAMO N. 036 DELLA SOCIETA' NOVARA CALCIO SPA TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITA' DEL TESSERAMENTO (TRASFERIMENTO DEFINITIVO) DEL CALCIATORE SEGONI SIMONE (24.02.1996 MATR. FIGC 4644649) TESSERATO DELLA SOCIETA' FC ESPERIA VIAREGGIO SRL.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e dichiara valido il tesseramento del calciatore Segoni Simone in favore della società Novara Calcio SpA.  
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**11)RECLAMO N. 037 DEL SIG. TAVONE DANIELE (27.11.1986 MATR. FIGC 6829043) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' ASD AD MAIORA SOCCER (C.R. LAZIO).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

**12)RECLAMO N. 038 DEL SIG. FATTORE MIRKO (19.07.1986 MATR. FIGC 6537612) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' ASD AD MAIORA SOCCER (C.R. LAZIO).**

Ordinanza.

**13)RECLAMO N. 041 DEL SIG. GRANIERI SIMONE (26.05.1995 MATR. FIGC 4546318) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' USD SPES MONTESACRO (C.R. LAZIO).**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**14)RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL C.R. VENETO IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ZAMPIERI FABIO (31.12.1986 MATR. FIGC 3694612) IN FAVORE DELLA SOCIETA' ASD BAGNOLI.**

La Commissione Tesseramenti esprimendo sulla richiesta di giudizio dichiara che il tesseramento del calciatore Zampieri Fabio in favore della società ASD Bagnoli si è perfezionato, ai sensi dell'art. 39, comma 2, NOIF, nel momento in cui la richiesta di tesseramento è stata corredata dal foglio di trasmissione e, quindi, dal suo deposito o dall'invio della stessa nel caso in cui non avesse già accompagnato la richiesta di tesseramento.

**15)RECLAMO N. 045 DEL SIG. CALZOLAIO LUCA (20.07.1988 MATR. FIGC 4288430) TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITA' DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' US VIBONESE CALCIO SRL (DIPARTIMENTO INTERREGIONALE).**

Ordinanza.

IL PRESIDENTE  
Guido Valori

Publicato in Roma 22 novembre 2013

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete